



# TRIBUNALE di GENOVA

## Sezione VII Civile

### Tribunale Concorsuale

*Il Presidente di Sezione*

*Ai Referenti presso gli O.C.C. cittadini  
Al Consiglio dell'Ordine ODCEC  
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova  
(via Fallco-Telegram e OO.PP.)*

e, per conoscenza:

Ai Colleghi Magistrati Togati  
Al Dirigente Cancelleria Sezione VII Civile

## **DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 4/VII/2023**

### **Linee Guida per prospetto finale sovraindebitamento – Compensi “advisor”.**

Le sempre più frequenti richieste di delucidazione inoltrate dai giudici relatori e designati nelle procedure di sovraindebitamento, in particolare per quanto concerne l'esatta graduazione dei crediti analizzati nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, inducono questa VII Sezione a far conoscere alla platea dei professionisti interessati nella veste di gestori della crisi - O.C.C., o di “advisor” dei ricorrenti, una serie di necessità acquisitive che, se correttamente assolte, potranno accelerare sensibilmente l'esame dei ricorsi per sovraindebitamento.

La forma espositiva di ricorsi introduttivi ex artt. 68, 74 e 268 CCI non è al momento assoggettata a particolari vincoli, pur se - come già rappresentato agli O.C.C. cittadini - sarebbe estremamente opportuno che essi seguissero pedissequamente la scansione normativa per quanto riguarda l'ordine espositivo dei profili esaminati; ciò, in attesa che si possa pervenire ad uno schema semplificato e standardizzato di atto introduttivo.

Per il momento, questa Sezione richiede espressamente ai professionisti operanti come O.C.C. (e, di riflesso, gli “advisor” privati) di inserire da subito, a conclusione dei rispettivi elaborati, un quadro riepilogativo, nella duplice forma sintetico-espositiva e di tabella, in cui includere le **informazioni indefettibili** di cui al sottostante elenco.

La mancanza di tale quadro informativo finale determinerà la sostanziale irricevibilità dei ricorsi e darà luogo ad un provvedimento di richiesta di integrazione, in cui si richiederà specifica presa di posizione su tutti (o parte) dei profili da inserire nel quadro riassuntivo: con chiaro ed inutile allungamento dei tempi istruttori e decisionali.

Di seguito si sottopone quindi la lista delle tematiche da inserire nel prospetto finale, ovviamente diversificata per quanto concerne le procedure a sfondo negozial-

concordatario e la liquidazione controllata; la quale ultima, nella sua fase di ammissibilità, richiede una indicazione di tipo generale circa la consistenza, titolarità e graduazione dei crediti, essendo rimandata quella specifica e più approfondita al successivo momento liquidatorio.

Appare peraltro di solare evidenza che se anche la relazione dell'OCC, nella sua versione argomentativa integrale, completa e "finale" pre-deposito giudiziario, si conformasse nel suo sviluppo espositivo alla scansione logico-deduttiva "per capitoli e punti" di cui allo schema sotto proposto, ciò agevolerebbe di gran lunga i controlli a carico dell'A.G. e comporterebbe una minore probabilità di dilatazione del vaglio di ammissibilità delle singole procedure.

La Sezione intende introdurre da subito queste nuove Linee Guida per i prossimi ricorsi/domande/relazioni che perverranno, in un'ottica di razionalizzazione delle prassi e sperimentazione; procedendo poi, entro un ragionevole arco di tempo, a sottoporle a verifica ed eventuale integrazione, tenendo conto del contributo che gli organismi OCC potranno sicuramente fornire nel primo periodo applicativo. Tutto, ciò, si diceva, nella prospettiva di arrivare alla formulazione di un modello concertato e condiviso di relazione-tipo – e magari di modelli diversificati per tipologie e volumi debitori - in grado di coniugare gli obiettivi di chiarezza e sinteticità, che non appartengono solo alla riforma del rito civile, ma coinvolgono anche le procedure concorsuali di ogni specie (sovraindebitamenti compresi).

Da ultimo, tema ricorrente e spinoso di ogni procedura di sovraindebitamento è il regime dei compensi degli (eventuali) consulenti del debitore che abbiano collaborato alla predisposizione del ricorso introduttivo (cd. "advisor").

Si tratta di una figura professionale che per il CCI neanche dovrebbe esistere, perché tutto l'onere di predisposizione e verifica degli atti introduttivi e della documentazione di supporto dovrebbe incombere all'OCC, diversamente da quanto si registra nella realtà, vista la pratica difficoltà per il sovraindebitato di mettere a punto personalmente un progetto di ristrutturazione del debito che abbia minime prospettive di accoglimento.

Nella riunione di indirizzo e coordinamento del 30 marzo scorso, i giudici della Sezione hanno messo a fuoco le seguenti **Linee Guida orientative tariffarie** per le decisioni inerenti i ricorsi per sovraindebitamento che perverranno in futuro:

a) i compensi in questione non possono essere riconosciuti in prededuzione, non prevedendolo l'art. 6 CCI, ma con il privilegio spettante agli incarichi professionali (art. 2751 bis. n. 2 c.c.);

b) essi – anche per evitare che possa ipotizzarsi mai un approfittamento dello stato di bisogno delle parti debentrici ricadente nelle previsioni, rimedi e sanzioni di cui agli artt. 1448 c.c. e 644 c.p., che potrebbero creare imbarazzanti criticità nelle fasi di omologazione e di liquidazione delle procedure in esame - non dovrebbero superare il 60% del compenso riconoscibile all'OCC in base alle pertinenti regole tariffarie (vedi D.M. 24.9.2014 n. 202). Ciò si giustifica con il fatto che l'"advisor" dovrebbe curare solo la parte di predisposizione del ricorso per sovraindebitamento, mentre il professionista OCC gestisce anche la fase liquidatoria post- ammissione;

c) quando si tratti di consulenti avvocati e venga in rilievo una valutazione giudiziale dei compensi richiesti, la Sezione ritiene congruo fare riferimento – *per l'istante, in via di prima delibazione della materia tariffaria e in attesa di specifiche*

*indicazioni della giurisprudenza di legittimità sul punto posteriori all'entrata in vigore del CCI - alle regole tariffarie di cui ai D.M. 55/2014 e 147/2022, in rapporto alle concrete utilità conseguibili dal richiedente (differenza tra passivo e attivo della procedura), e quindi alla prevedibile misura della futura esdebitazione, con riguardo:*

1) alla Tabella 7) della Volontaria Giurisdizione dei citati Decreti, per la ristrutturazione del debito consumeristico e per il concordato minore: non essendo per essi previsto un contenzioso in senso tecnico, o una fase istruttoria in contraddittorio, lontanamente paragonabili alle corrispondenti attività di cognizione di cui alla Tabella 2, ed esaurendosi il vaglio giudiziale in un'omologa di recepimento della proposta solutoria avanzata ai creditori;

2) alla Tabella 20 (ancora rubricata "procedimenti per dichiarazione di fallimento"), per la liquidazione controllata, in quanto domanda che apre una procedura concorsuale che ricalca per diversi profili la liquidazione giudiziale "maggiore"; ed essendo palesemente inapplicabile la successiva Tabella 20 bis, propria delle opposizioni di cui all'art. 206 CCI, visto che l'attività di studio, preparatoria e predisposizione del ricorso per liquidazione controllata non è certo assimilabile alle parentesi di cognizione effettiva in contraddittorio di cui a tale disposizione e tabella, articolata – quest'ultima – nelle 4 classiche fasi del giudizio ordinario (sconosciute alla liquidazione controllata).

E' poi ovvia la considerazione che la valutazione della "forbice tariffaria" così individuata dovrà confrontarsi con il numero e la natura delle posizioni creditorie esaminate e la complessità o meno della specifica procedura prescelta e proposta.


*Nell'esame delle posizioni individuali e predisposizione dei ricorsi per sovraindebitamento e/o relazioni accompagnatorie, i professionisti OCC vorranno pertanto fare tesoro per il futuro delle precedenti indicazioni tariffarie.*

Anche in questo caso, l'adeguamento alle Linee Guida di indirizzo come sopra emanate si rende necessario per eliminare "rimpalli" ripetuti tra ricorrenti e giudici per la messa a punto dei progetti di ristrutturazione del debito, in modo da evitare che le questioni tariffarie ritardino l'adozione dei provvedimenti dell'A.G.

**Con preghiera di massima diffusione tra gli iscritti ai rispettivi Albi e di comunicazione ai rispettivi Organismi O.C.C. e Consigli dell'Ordine nazionali e locali.**

**Genova, 3 aprile 2023**

Il Presidente della VII Sezione civile  
Tribunale Concorsuale di Genova  
Dr. Roberto Braccialini



**A seguire:**

Mod. A schema riepilogativo ristrutturazione debiti del consumatore e concordato minore;

Mod. B): schema riepilogativo liquidazione controllata;

## SCHEMA RIEPILOGATIVO

### A) RISTRUTTURAZIONE DEBITI del CONSUMATORE e CONCORDATO MINORE

1. Identità ricorrente e professione
2. Verifica assenza ragioni ostative oggettive o soggettive
3. Composizione del debito, consistenza totale e analitica dell'indebitamento
4. In particolare: esistenza di cessioni del quinto con indicazione dei creditori beneficiari e del contratto di cessione; esistenza di trattenute a seguito di assegnazioni in sede di pignoramenti presso terzi (e comunque chiara indicazioni delle trattenute o vincoli gravanti sui redditi, es assegni a favore di figli ecc.)
5. Risorse messe a disposizione della procedura (beni, crediti, finanza esterna)
6. Schematica descrizione e valorizzazione ( nell'attivo) dei beni immobili ( con indicazione delle quote di proprietà e dei privilegi ) e dei beni mobili registrati ( questi ultimi con eventuali ragioni di dispensa dal conferimento nella procedura)
7. Confronto entrate/uscite attuali su base mensile e annua
8. Verifica esistenza e cause del sovraindebitamento
9. Quota intangibile per bisogni e mantenimento famiglia
10. Contenuti Piano di ristrutturazione – graduazione dei debiti
11. Percentuale tacitazione per ceto creditorio
12. Costi della procedura e relativa graduazione
13. Beni-crediti non acquisiti alla procedura
14. Convenienza rispetto ad alternativa liquidatoria

### B) LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

- 1) Identità ricorrente e professione
- 2) Consistenza totale e analitica indebitamento
- 3) Confronto entrate/uscite attuali su base mensile e annua
- 4) Cause dell'indebitamento
- 5) Verifica assenza ragioni ostative oggettive o soggettive
- 6) Patrimonio ( beni e crediti presenti e futuri) liquidabile
- 7) Quota intangibile per bisogni e mantenimento famiglia
- 8) Graduazione debiti
- 9) Costi della procedura e relativa graduazione
- 10) Prevedibile percentuale tacitazione per creditori